

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE CORTI GENERALI CONGRESSO DEI DEPUTATI

X LEGISLATURA

Serie A:
PROGETTO DI LEGGE

21 maggio 2013

numero 29-6

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL CONGRESSO

121/000029 Progetto di legge per la protezione e l'uso sostenibili del litorale e modificazione della Legge della costa 22/1988, del 28 luglio 1988.

Traduzione dell'articolo 1, comma 21:

“Ventuno. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 vengono modificati come segue:

2. La scadenza sarà determinata nel titolo corrispondente, che in nessun caso potrà superare i settantacinque anni. Secondo la normativa vigente, verranno stabiliti termini massimi di durata delle concessioni, in funzione degli usi a cui le stesse verranno destinate.

Il termine massimo stabilito per ognuna potrà essere prolungato, a norma di legge, rispettando in ogni caso il limite massimo di settantacinque anni, dietro presentazione, da parte del concessionario, di progetti per la rigenerazione degli arenili e per interventi contro l'erosione e gli effetti delle mutazioni climatiche, approvati dall'Amministrazione.

3. Quando l'oggetto di una concessione estinta fosse un'attività protetta per altra concessione di sfruttamento di risorse minerarie o energetiche concessa dall'Amministrazione Statale con scadenza superiore alla precedente, il suo titolare avrà diritto all'assegnazione di una nuova concessione di occupazione del demanio marittimo-terrestre con scadenza uguale al periodo residuo della concessione di sfruttamento delle risorse, senza che in nessun caso possa eccedere i settantacinque anni.”

Traduzione di Benedetta Riccomini